

Targa prova auto, la stretta del Ministero mette in crisi i professionisti

La targa prova si può usare solo sulle auto nuove e la decisione del Ministero rischia di mandare in tilt rivenditori di auto usate e officine

Una "novità" che sicuramente metterà fine all'uso della targa auto oltre i limiti e le prescrizioni stabiliti dalle norme, quindi un freno ai furbetti che oltre l'orario di esercizio dell'attività hanno sfruttato la targa di prova per l'utilizzo personale di auto in vendita, magari anche per scopi pubblicitari. Il recente parere del Ministero dell'Interno però che ha ristretto alle sole auto nuove non ancora immatricolate l'uso della targa di prova, ha messo in crisi anche i professionisti che con questa novità rischiano ora pesanti multe se fermati su strade pubbliche con un'auto sprovvista di revisione auto o assicurazione, dal momento che i divieti sono già diventati operativi nel Comune di Genova, come sostiene Confarca. Ecco cosa cambia con le nuove indicazioni e chi potrà usare ora la targa di prova se il Ministero dei Trasporti non provvederà ad un ulteriore chiarimento.

CHI HA L'AUTORIZZAZIONE ALLA PROVA DI AUTO

Il parere del Ministero dell'Interno che ha risposto a un preciso chiarimento della Prefettura di Arezzo sull'utilizzo della targa prova ha mobilitato la replica ufficiale CONFARCA, la confederazione italiana che rappresenta scuole guida e studi di consulenza, non sembra annunciare niente di nuovo basandosi su precedenti sentenze ancora poco assimilate tra gli addetti ai lavori. "C'è troppa confusione sulla vicenda della targa di prova su cui si è espresso il Ministero dell'Interno e che interpreta una sentenza della Cassazione di due anni fa, ecco perché chiediamo un chiarimento al Ministero dei Trasporti per avere un parere definitivo e che faccia chiarezza per l'intero settore". In realtà l'equivoco sembra nascere proprio dalla norma (il Dpr 474/2001) che tra i soggetti autorizzati all'utilizzo delle auto su strada pubblica per ragioni tecniche anche i concessionari, i rivenditori e le autofficine.

SOLO SE NON HA LE TARGHE, O CON REVISIONE E RCA

E' poi seguita la circolare della Motorizzazione n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, che chiariva la possibilità ai soggetti autorizzati alla prova di veicoli per ragioni tecniche, dimostrative o sperimentali, di guidare le auto con targa prova anche se sprovviste di libretto di circolazione e quindi di targhe. Quindi i rivenditori di auto e le stesse Concessionarie ufficiali hanno tirato un sospiro di sollievo: le auto non ancora immatricolate sono coperte se circolano con la targa prova regolarmente detenuta entro i limiti previsti dalla legge. Una strettoia in cui sembrerebbero essersi infilate anche quelle attività che son state poi tagliate fuori dalle sentenze del Tribunale di Vicenza (sentenza del 22 febbraio 2016) e della Corte di Cassazione (sez. Il 4 agosto 2016, sentenza n. 16310). Nel precedente parere dei giudici ordinari viene stabilito che "l'auto che circola con targa di prova e provoca dei danni devono essere risarciti dall'assicuratore del veicolo e non dall'assicuratore della targa di prova". Nel caso più recente invece i giudici della suprema corte hanno stabilito che l'apposizione della targa di prova auto non va in deroga all'articolo 80 del Codice della strada, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di revisione periodica, se il veicolo è già stato immatricolato.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SI MOBILITANO

Il parere della Polizia quindi deriva direttamente dall'interpretazione delle sentenze qui sopra e in breve ricorda che la targa di prova si può utilizzare solo se l'auto non è ancora stata immatricolata in Italia, nel caso in cui invece questa dovesse già avere le targhe, può circolare su strada solo se è in regola con la revisione periodica

e se coperta da assicurazione, diversa dall'assicurazione della targa di prova. Un parere che secondo Confarca mina il lavoro del settore dell'autoriparazione e dei rivenditori di auto usate, un po' come è successo qualche anno fa per le aziende di leasing e noleggio auto con l'obbligo di registrare il nome del conducente sul libretto se diverso dal proprietario. "Le difficoltà maggiori derivanti dall'introduzione di queste novità, oggi vengono denunciate da chi utilizza le targhe prova per motivi lavorativi - conclude Schiavo - Rivenditori e concessionarie, ma anche titolari di carrozzerie ed officine meccaniche, che si vedono costretti a non poter più spostare veicoli da una parte all'altra. Auspichiamo che anche le altre associazioni di categoria possano esprimere le proprie perplessità su un parere ministeriale che sta mettendo i bastoni tra le ruote a migliaia di piccole e medie imprese italiane".

Pubblicato in Codice della Strada il 28 Maggio 2018 | Autore: Donato D'Ambrosi